

Codice A1014D

D.D. 21 settembre 2026, n. 416

Comune di NEBBIUNO (NO). Art. 4 comma 1 lettere a) e c) della l.r. n. 29 del 2 dicembre 2009 e ss.mm.ii.. Autorizzazione alla conciliazione stragiudiziale con privati per illegittima occupazione pregressa senza titolo e contestuale alienazione con preventiva sdemanializzazione di terreni gravati da diritti di uso civico individuati al N.C.T. del Comune di Nebbiuno - Sezione Censuaria di Corciago Tapigliano (sez. B)..



ATTO DD 416/A1014D/2026

DEL 21/09/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

A1014D - Rapporti con le autonomie locali, elezioni e referendum, polizia locale e sicurezza integrata, espropri-usi civici

OGGETTO: Comune di NEBBIUNO (NO). Art. 4 comma 1 lettere a) e c) della l.r. n. 29 del 2 dicembre 2009 e ss.mm.ii.. Autorizzazione alla conciliazione stragiudiziale con privati per illegittima occupazione pregressa senza titolo e contestuale alienazione con preventiva sdemanializzazione di terreni gravati da diritti di uso civico individuati al N.C.T. del Comune di Nebbiuno - Sezione Censuaria di Corciago Tapigliano (sez. B) Fg. 5 mappali nn. 302/parte (per 10.821 mq) e 1042, per superficie complessiva di 15.650 mq.

Vista la legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 recante “Attribuzione di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici”, in particolare:

- l’articolo 4, comma 1 che individua tra le funzioni di competenza della Regione alla lettera a) il “..rilascio [...] dell'autorizzazione all'alienazione, nel caso in cui questa costituisca un reale beneficio per la generalità degli abitanti..” e alla lettera c) il “..rilascio [...] dell'autorizzazione alla conciliazione stragiudiziale per occupazione di terreni gravati da uso civico senza titolo o senza valido titolo..”;
- l’articolo 8 comma 2 che, nel contenuto del regolamento di attuazione, individua alla lettera e) “..la documentazione necessaria al rilascio ed i provvedimenti di cui agli articoli 4 e 6..” come specificato al Capo I del Titolo III del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R;
- l’articolo 10 che individua il procedimento di conciliazione stragiudiziale quale strumento per “..sanare l'occupazione senza titolo o senza valido titolo di beni del demanio civico [...] secondo le modalità contenute nel regolamento..” di cui al Capo III del Titolo III del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R, concluso sulla base dei parametri economici fissati con la D.G.R. 5 ottobre 2018, n. 17-7645;

visto l'articolo 78 comma 1 lettera b) del D.P.R. 616/1977 il quale precisa che “..sono attribuite ai Comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, le funzioni amministrative in

materia di [...] vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico..”;

visto il Decreto del Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici del 26 luglio 1940 con il quale sono state individuate le aree gravate da diritti di uso civico nel Comune di NEBBIUNO (NO), assegnate alla categoria A) di cui all'articolo 11 della legge 1766/1927;

rilevato che con D.P.R. n. 621 del 05 aprile 1950 sono state aggregate al Comune di NEBBIUNO (NO) le frazioni di Corgiagio e di Tapigliano già facenti parte del Comune di PISANO (NO);

vista la relazione di “Riapertura delle operazioni di accertamento delle proprietà collettive nel territorio dell'attuale Comune di NEBBIUNO (NO)” di luglio 2018, approvata dall'Amministrazione comunale con D.C.C. n. 35 del 21 novembre 2018, con la quale il perito istruttore Geom. Renato LOCARNI, incaricato dal Comune di NEBBIUNO (NO), ha individuato tra le aree gravate da diritti di uso civico nel Comune di NEBBIUNO (NO) le aree individuate al N.C.T. del Comune di Nebbiuno - Sezione Censuaria di Corciagio Tapigliano (sez. B) Fg. 5 mappali nn. 302/parte (per 10.821 mq) e 1042;

richiamata la nota prot. n. 4120 del 12 giugno 2020, avente ad oggetto “*Approvazione della relazione di accertamento demaniale degli usi civici esistenti nel territorio comunale (art. 12 comma 4 della l.r. 2 /12/2009 n.29). Reintegrazione nel possesso. Avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990 e s.m.i per la reintegrazione dei terreni nel possesso del comune di Nebbiuno*”, con la quale il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di NEBBIUNO (NO) ha avviato il procedimento relativo a tutte le aree che, sulla base della relazione di accertamento demaniale degli usi civici, sono risultate occupate senza titolo o senza valido titolo, tra le quali rientrano quelle individuate al N.C.T. del Comune di Nebbiuno - Sezione Censuaria di Corciagio Tapigliano (sez. B) Fg. 5 mappali nn. 302/parte (per 10.821 mq) e 1042;

vista la D.G.C. n. 11 del 23 febbraio 2026 del Comune di NEBBIUNO (NO) avente ad oggetto “*Approvazione relazione e perizia di stima asseverata e presa d'atto dello schema di verbale di conciliazione stragiudiziale per la regolarizzazione possesso illegittimo di terreno gravato da uso civico: Tondina Silvana e Tondina Cinzia – terreni censiti al foglio 5/B del mapp. 1042 e parzialmente del mapp. 302 (per 10.821 mq)*” dalla quale si prende atto che:

- “*..i Sigg. Tondina Cinzia, Tondina Silvana in proprio e quali eredi del defunto Sig. Tondina Augusto occupano quindi senza valido titolo il terreno censito al Foglio 5 mapp 1042 e parte del mapp. 302 per 10.821 mq. del Catasto Terreni di Nebbiuno, che risulta gravato da uso civico..”;*
- “*..le Sigg.re Tondina Cinzia, Tondina Silvana e il fu' Tondina Augusto inviavano comunicazione di opposizione registrata al Prot. 4472 del 24/06/2020 e successivamente precisato per la corretta identificazione di parte del mapp. 302 con opposizione registrata al Prot. 3799 del 21/05/2025 con formale richiesta di conciliazione al fine di conseguire la piena proprietà del terreno, libero pertanto da ogni vincolo di uso civico..”;*
- “*..con nota n. 369 del 17/01/2023, era stata data comunicazione agli interessati di avvio del procedimento e dell'obbligo a corrispondere le spese di perizia del tecnico incaricato dall'Amministrazione..”;*
- “*..con determine dell'area tecnica n. 18 del 29/04/2025 e n. 43 del 08/08/2025 si dava incarico al perito Geom. Renato Locarni dello studio Geoter di Verbania la redazione della perizia di stima degli usi civici gravante sui terreni definitivamente identificati al Foglio 5/B mapp 1042 e di parte del mapp. 302 per 10.821 mq..”;*

vista l'istanza del 23 marzo 2026 (ns prot. 23157 del 16 aprile 2026) con la quale il Comune di NEBBIUNO (NO), in esecuzione della D.G.C. n. 11 del 23 febbraio 2026, ha richiesto, ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettere a) e c) della l.r. 29/2009, l'autorizzazione alla conciliazione

stragiudiziale per illegittima occupazione pregressa senza titolo e contestuale alienazione con preventiva sdemanializzazione di terreni gravati da diritti di uso civico individuati al N.C.T. del Comune di Nebbiuno - Sezione Censuaria di Corciago Tapigliano (sez. B) Fg. 5 mappali nn. 302/parte (per 10.821 mq) e 1042, per superficie complessiva di 15.650 mq, al fine di regolarizzare l'uso pregresso con consolidamento dell'attuale possesso delle aree anzidette da parte di:

- TONDINA Cinzia (c.f. *omissis*);
- TONDINA Silvana (c.f. *omissis*);

vista la nota del 12 maggio 2026 (ns prot. n. 28078) con cui il Settore Rapporti con le Autonomie Locali, Elezioni e Referendum, Polizia locale e Sicurezza integrata, Espropri – usi civici richiedeva le integrazioni necessarie per poter procedere al rilascio dell'autorizzazione alla conciliazione stragiudiziale per illegittima occupazione pregressa e contestuale alienazione con preventiva sdemanializzazione, ai sensi degli articoli 13 e 20 del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R;

vista la documentazione trasmessa dal Comune di NEBBIUNO (NO) in data 07 luglio 2026 (ns prot. n. 36688) e in data 10 settembre 2026 (ns prot. n. 48204 del 11 settembre 2026) con la quale è stata integrata l'istanza del 23 marzo 2026 (ns prot. 23157 del 16 aprile 2026);

vista la D.C.C. n. 14 del 17 giugno 2026 avente ad oggetto *“Avvio del procedimento di reintegra nel possesso comunale dei terreni gravati da usi civici: Tondina Silvana e Tondina Cinzia – terreni censiti al foglio 5/B del mapp. 1042 e parzialmente del mapp. 302 (per 10.821 mq)”*;

vista la D.C.C. n. 15 del 17 giugno 2026 avente ad oggetto *“Riapprovazione relazione e perizia di stima asseverata e presa d'atto dello schema di verbale di conciliazione stragiudiziale per la regolarizzazione possesso illegittimo di terreno gravato da uso civico: Tondina Silvana e Tondina Cinzia – terreni censiti al foglio 5/B del mapp. 1042 e parzialmente del mapp. 302 (per 10.821 mq)”* con la quale il Comune di NEBBIUNO (NO) ha deliberato di approvare:

- *“..la relazione e perizia di stima così ricalcolata: 1. valore di alienazione: euro 2.967,95; 2. canone pregresso: euro 5.995,27; e quindi per un totale di valore di conciliazione pari a € 8.963,22 (euro ottomilanovecentosessantatre/22)..”*;
- *“..lo schema di verbale di conciliazione stragiudiziale avente ad oggetto il terreno gravato da uso civico, censito al Foglio 5/B mapp 1042 e e di parte del mapp. 302 per 10.821 mq. la cui copia è allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale unitamente alla suddetta perizia..”*;
- *“..l'invio istanza alla Regione Piemonte per il rilascio dell'autorizzazione a:*
 - *sdemanializzare il suddetto terreno censito al Foglio 5 mapp 1233,1234 e 1043 del Catasto Terreni di Nebbiuno, nella misura in cui è gravato da uso civico;*
 - *dar corso alla conciliazione con le concilianti Sig.ra Tondina Silvana e Tondina Cinzia per regolarizzare il possesso illegittimo del terreno in questione inficiato da nullità assoluta per mancanza di autorizzazione da parte dell'Ente competente, dietro versamento da parte dell'interessata, in via transattiva, della somma complessiva di conciliazione indicata nella relazione e perizia di stima;*
 - *alienare alla parte privata sopracitata la piena proprietà, libera dal vincolo di uso civico, del terreno sdemanializzato censito al al Foglio 5/B mapp 1042 e di parte del mapp. 302 per 10.821 mq. del Catasto Terreni di Nebbiuno..”*;

vista la documentazione tecnica inviata unitamente all'istanza sopra richiamata, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 comma 2 del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R e dalla quale si evince in particolare che:

- con la D.C.C. n. 15 del 17 giugno 2026 del Comune di NEBBIUNO (NO) è stata approvata la perizia di stima ai sensi del Capo V del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R nonché lo schema del

verbale di conciliazione stragiudiziale;

- l'area oggetto di conciliazione stragiudiziale, come evidenziata nell'estratto della "Perizia di stima" a firma del geom. Renato LOCARNI, allegato alla presente, è quantificata in complessivi 15.650 mq;
- il certificato di destinazione urbanistica del 20 marzo 2026 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di NEBBIUNO (NO) indica che le aree individuate al N.C.T. del Comune di Nebbiuno - Sezione Censuaria di Corciago Tapigliano (sez. B) Fg. 5 mappali nn. 302/parte (per 10.821 mq) e 1042 ricadono in "*Aree per floricoltura specializzata*" ai sensi dell'articolo 31 delle N.T.A. del P.R.G. vigente;
- le aree di cui sopra sono incluse nella categoria dei beni soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
- le aree di cui sopra ricadono nella categoria dei beni soggetti a vincoli di natura idrogeologica e forestale ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani);

vista la "*Relazione e perizia di stima*" redatta in data 27 agosto 2025, come integrata in data 11 giugno 2026, ai sensi del Capo V del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R, dal geom. Renato LOCARNI, in qualità di tecnico incaricato dal Comune di NEBBIUNO (NO), dalla quale si prende atto che:

- "*..il terreno oggetto di conciliazione è costituito di fatto da un unico compendio utilizzato a fini agricoli (PRGC Art. 31 – AREE PER LA FLORICOLTURA SPECIALIZZATA), [...] con diverse costruzioni separate, tutte funzionali all'attività agricola..*";
- "*..il conciliante è storicamente un imprenditore agricolo e il compendio oggetto di stima è stato utilizzato, così come lo è al momento, nel passato, direttamente per l'attività agricola, ai sensi dell'art. 2135 c.c..*";
- sulle aree identificate al N.C.T. del Comune di Nebbiuno - Sezione Censuaria di Corciago Tapigliano (sez. B) Fg. 5 mappali nn. 302/parte (per 10.821 mq) e 1042 è documentata la presenza di migliorie apportate dal soggetto occupante, quantificate in € 56.455,42, ai sensi dell'articolo 32 del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R;
- l'occupazione senza titolo è assunta dall'anno 1924, non essendo certa la determinazione del periodo di occupazione pregressa, secondo quanto disposto al punto 8) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645;
- sulle aree in argomento non è documentato il prelievo di risorse naturali ai sensi del punto 9) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645;
- sull'area di cui trattasi non è documentato se da parte dei soggetti occupanti, vi sia stato il pagamento di canoni di locazione, affitto o enfiteusi al Comune, ai sensi del punto 10) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645;
- sull'area in argomento non è documentato se l'utilizzo dei beni o i redditi derivati siano stati impiegati in modo da arrecare un beneficio alla collettività locale ai sensi del punto 11) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645;
- il valore venale attuale dell'area di cui trattasi viene determinato ai sensi dell'articolo 31 del D.P.G.R. n. 8/R del 27 giugno 2016, quantificando un importo pari a € 92.005,78;
- il valore venale dell'area in argomento al netto delle migliorie è quantificato in € 35.550,36, ai sensi del punto 3) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645;
- il valore agricolo dell'area in argomento qualora avesse mantenuto la sua originaria destinazione ad uso agro-silvo-pastorale, ai sensi del punto 4) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645, è quantificato in € 23.808,66;
- il valore di riferimento per la determinazione dell'indennizzo per l'occupazione pregressa, ai sensi del punto 2) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645, è quantificato in € 29.679,51;
- il tasso di interesse applicato per il mancato godimento del bene, trattandosi di terreni utilizzati,

direttamente o indirettamente, per attività agricole o ad esse connesse, è quantificato nel 2%, ai sensi dell'articolo 10 comma 4 bis della l.r. 29/2009;

- l'indennizzo per il mancato godimento del bene da parte della comunità locale dell'area di cui trattasi, per il periodo compreso tra il 1924 e il 2026, è quantificato in € 59.952,62, ai sensi del punto 7) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645;
- l'indennizzo per l'occupazione pregressa per il periodo compreso tra il 1924 e il 2026, applicando l'abbattimento del 90% ai sensi dell'articolo 10 comma 4 bis della l.r. 29/2009, trattandosi di terreni utilizzati, direttamente o indirettamente, per attività agricole o ad esse connesse, viene quantificato in € 5.995,27;
- è stata documentata la presenza di un titolo, ancorché non valido per la presenza dell'uso civico, con il quale il soggetto occupante è entrato in possesso del bene, permettendo di applicare l'abbattimento del 90% di cui all'articolo 10 comma 4 bis della l.r. 29/2009;
- il corrispettivo per la cessione all'occupante, determinato ai sensi dell'articolo 10 commi 3 e 4 bis della l.r. 29/2009, è stato quantificato in € 2.967,95;
- l'importo complessivo minimo da versare alla collettività usocivista del Comune di NEBBIUNO (NO) per l'occupazione pregressa in assenza di valido titolo e per la successiva cessione delle aree gravate da diritti di uso civico è quantificato in € 8.963,22 (€ 5.995,27 + € 2.967,95);

considerato che gli importi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645 sono da intendersi come minimi al di sotto dei quali non si può ritenere congrua la valutazione del ristoro per la popolazione usocivista locale;

rilevato che le valutazioni economiche contenute nella sopra richiamata perizia di stima risultano congrue ai criteri fissati dalla D.G.R. n. 17-7645 del 05 ottobre 2018 e che l'importo complessivo periziato in € 8.963,22 è da ritenersi idoneo al ristoro della popolazione usocivista locale;

visto lo schema di verbale di conciliazione stragiudiziale, sottoscritto tra le parti in data 10 settembre 2026 e approvato con D.C.C. n. 15 del 17 giugno 2026, che quantifica in € 8.963,21 l'importo complessivo per l'occupazione pregressa in assenza di valido titolo delle aree gravate da diritti di uso civico e per la successiva cessione della medesima;

considerato che questa Amministrazione, su richiesta delle Parti, si riserva la possibilità di ricalcolare analiticamente la parte economica della presente istanza, sulla base di effettivi riscontri, rispettivamente nei casi di conciliazione non giunta a buon fine o di revisione dei valori periziati, in occasione di future verifiche o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all'effettuazione di accertamenti demaniali, fatte salve le disposizioni della normativa vigente in materia di prescrizione;

rilevato che, per quanto sopra, la somma complessiva che la parte privata dovrà versare al Comune in via conciliativa per conseguire, libera da ogni vincolo di uso civico, la piena proprietà dell'area di superficie complessiva di 15.650 mq, illegittimamente occupata a far data dall'anno 1924, risulta determinata in complessivi € 8.963,22;

considerato che l'importo complessivo dovuto (€ 8.963,22) dovrà essere versato dalla parte privata in via transattiva al Comune entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente atto;

rilevato che l'importo sopra menzionato, se versato oltre il sessantesimo giorno, dovrà essere maggiorato della rivalutazione monetaria nonché dell'interesse legale in vigore;

stabilito che tutti i proventi derivanti dalla presente autorizzazione dovranno essere utilizzati, con vincolo di amministrazione separata di cui all'articolo 3 comma 4 della legge n. 20 novembre 2017

n. 168, prioritariamente per la costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione usocivista locale e comunque utilizzati nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 16 comma 3 della l.r. n. 29/2009 e dall'articolo 24 della legge n. 1766 del 16 giugno 1927;

stabilito che se non si raggiungessero le finalità della D.C.C. n. 15 del 17 giugno 2026 l'area oggetto del presente provvedimento tornerà in capo al Comune di NEBBIUNO (NO) ai sensi dell'articolo 12 della l.r. n. 29/2009;

ritenuto che l'autorizzare il Comune di NEBBIUNO (NO) a effettuare la conciliazione stragiudiziale per l'occupazione pregressa con contestuale alienazione dell'area in argomento, per le motivazioni ed alle condizioni in premessa, sia in conformità con gli indirizzi e criteri disposti dalla normativa vigente nella materia del presente provvedimento;

preso atto che le aree di cui trattasi rimangono tutelate ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 20 novembre 2017 n. 168, recante "Norme in materia di domini collettivi";

considerato infine che quanto richiesto è anche nell'interesse della popolazione usocivista locale, e pertanto si ritiene di poter autorizzare la conciliazione stragiudiziale ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera c) della l.r. 29/2009 e ss.mm.ii. la contestuale autorizzazione all'alienazione ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera a) della l.r. 29/2009 e ss.mm.ii.;

dato atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

Per le motivazioni illustrate in premessa

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la legge n. 1766 del 16 giugno 1927, e s.m.i.;
- visto il regio decreto n. 332 del 26 febbraio 1928, e s.m.i.;
- visto il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977, e s.m.i.;
- vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990, e s.m.i.;
- visto il d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, e s.m.i.;
- visto il D.P.R. n. 327 del 8 giugno 2001, e s.m.i.;
- visto il d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i.;
- visto il d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- vista la l.r. n. 23 del 28 luglio 2008 e s.m.i.;
- vista la l.r. n. 29 del 2 dicembre 2009 e s.m.i.;
- visto il d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.;
- vista la l.r. n. 23 del 29 ottobre 2015 e s.m.i.;

- vista la legge n. 168 del 20 novembre 2017 e s.m.i.;
- visto il D.P.G.R. n. 8/R del 27 giugno 2016;
- vista la D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;
- vista la D.G.R. n. 17-7645 del 5 ottobre 2018;
- visto il D.P.G.R. n. 4/R del 22 marzo 2019;
- vista la D.G.R. n. 1-4936 del 29 aprile 2022;
- visto il D.P.G.R. n. 7/R del 04 agosto 2023;
- vista la D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;
- vista la D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024;

DETERMINA

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di autorizzare il Comune di NEBBIUNO (NO) a effettuare la conciliazione stragiudiziale, ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera c) della l.r. 29/2009, per regolarizzare il possesso illegittimo, a far data dal 1924 delle aree gravate da diritti di uso civico di complessivi 15.650 mq identificate al N.C.T. del Comune di Nebbiuno - Sezione Censuaria di Corciago Tapigliano (sez. B) Fg. 5 mappali nn. 302/parte (per 10.821 mq) e 1042 con :

- TONDINA Cinzia (c.f. *omissis*);
- TONDINA Silvana (c.f. *omissis*);

dietro versamento in via transattiva, della somma di € 5.995,27, quale ristoro della popolazione usocivista locale per l'occupazione pregressa dell'area di cui trattasi;

3) di autorizzare altresì, per i motivi in premessa, il Comune di NEBBIUNO (NO) a sdemanializzare le aree gravate da diritti di uso civico identificate al N.C.T. del Comune di Nebbiuno - Sezione Censuaria di Corciago Tapigliano (sez. B) Fg. 5 mappali nn. 302/parte (per 10.821 mq) e 1042 per superficie complessiva di 15.650 mq, al fine di consentirne l'alienazione, ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera a) della l.r. 29/2009, in favore di:

- TONDINA Cinzia (c.f. *omissis*);
- TONDINA Silvana (c.f. *omissis*);

dietro versamento in via transattiva, della somma di € 2.967,95, quale ristoro della popolazione usocivista locale per la cessione dell'area di cui trattasi;

4) di disporre che la somma complessiva di € 8.963,22 dovuta dalla parte privata venga versata al Comune di NEBBIUNO (NO) entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente atto;

5) di disporre che la somma dovuta di € 8.963,22, se versata oltre il sopra menzionato termine, dovrà essere maggiorata della rivalutazione monetaria, nonché dell'interesse legale in vigore, a far data dal sessantunesimo giorno dalla pubblicazione del presente provvedimento;

6) di dare atto che la non accettazione delle condizioni prescritte dal presente atto, o l'eventuale ricorso della parte privata all'autorità competente, fa venir meno i benefici previsti dalla normativa vigente e, inoltre, risultando fallito in tal caso l'esperimento di conciliazione, il Comune dovrà procedere alla reintegra delle aree gravate da diritti di uso civico con quanto eventualmente ivi costruito, in applicazione dell'articolo 13 comma 1 lettera d) della l.r. n. 29/2009 e dell'articolo 23 comma 1 del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R;

7) di dare atto che questa Amministrazione, su richiesta delle Parti, si riserva la possibilità di ricalcolare analiticamente la parte economica della presente istanza, sulla base di effettivi riscontri, rispettivamente nei casi di conciliazione non giunta a buon fine o di revisione dei valori periziati, in occasione di future verifiche o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all'effettuazione di accertamenti demaniali;

8) di disporre che i proventi derivanti dalla presente autorizzazione siano utilizzati, con vincolo di amministrazione separata di cui all'articolo 3 comma 4 della legge n. 20 novembre 2017 n. 168, prioritariamente per la costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione usocivista locale e comunque utilizzati nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 16 comma 3 della l.r. n. 29/2009 e dall'articolo 24 della legge n. 1766 del 16 giugno 1927;

9) di disporre che se non si raggiungessero le finalità della D.C.C. n. 15 del 17 giugno 2026 l'area oggetto del presente provvedimento tornerà in capo al Comune di NEBBIUNO (NO) ai sensi dell'articolo 12 della l.r. n. 29/2009;

10) di dare atto che, in base all'articolo 14 del D.P.G.R. 22 marzo 2019, n. 4/R *“Regolamento regionale recante:”Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi dell'articolo 8 bis comma 7 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela e uso del suolo) e dell'articolo 46, comma 10, delle norme di attuazione del Ppr.”*, qualora il Comune di NEBBIUNO (NO) intenda procedere ai sensi dell'articolo 33, comma 19, delle NdA del Ppr e dell'articolo 47 del regolamento regionale 27 giugno 2016 n. 8/R in materia di usi civici, come previsto dall'articolo 3, comma 6, delle legge 20 novembre 2017 n. 168, recante *“Norme in materia di domini collettivi”*, il vincolo paesaggistico sulle zone gravate da diritti di uso civico ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 permane in ogni caso;

11) di dare atto che, al fine di identificare in maniera univoca e puntuale le aree oggetto del presente provvedimento, si allega l'estratto della *“Perizia di stima”*, a firma del geom. Renato LOCARNI, per farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

12) di dare atto che le aree oggetto del presente provvedimento rimangono tutelate ai sensi dell'articolo 142 comma 1 lettera h) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come previsto dall'articolo 3 comma 6 delle legge 20 novembre 2017 n. 168, recante *“Norme in materia di domini collettivi”*;

13) di disporre che il Comune di NEBBIUNO (NO), in applicazione dell'articolo 22 comma 2 del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R, trasmetta a questa Amministrazione, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione, copia autentica del verbale di conciliazione, debitamente perfezionato e rogato;

14) di disporre, altresì, che, qualora non si raggiunga il perfezionamento della conciliazione stragiudiziale, in applicazione dell'articolo 23 comma 2 del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R, il provvedimento di reintegrazione venga trasmesso a questa Amministrazione entro 30 (trenta) giorni dall'esecutività unitamente alla documentazione in esso richiamata;

15) di disporre che il Comune di NEBBIUNO (NO), in applicazione dell'articolo 6 comma 5 della l.r. 29/2009, trasmetta copia autentica dell'atto di alienazione stipulato con la parte privata, debitamente perfezionato e rogato, a questa Amministrazione entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione;

16) di disporre che, in base all'articolo 6 comma 4 lettera c) della l.r. 29/2009, è cura del Comune di

NEBBIUNO (NO) ottemperare agli obblighi di registrazione e trascrizione connessi;

17) di dare atto che tutte le spese notarili o equipollenti nonché derivanti da eventuali frazionamenti inerenti l'autorizzazione di cui al presente provvedimento sono a totale carico della parte privata;

18) di disporre che la presente determinazione sia pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010;

19) di dare atto che la presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli articoli 23 e 26 del d.lgs 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione Regionale;

20) di dare atto che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della stessa, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data.

LA DIRIGENTE (A1014D - Rapporti con le autonomie locali, elezioni e referendum, polizia locale e sicurezza integrata, espropri-usi civici)

Firmato digitalmente da Laura Di Domenico

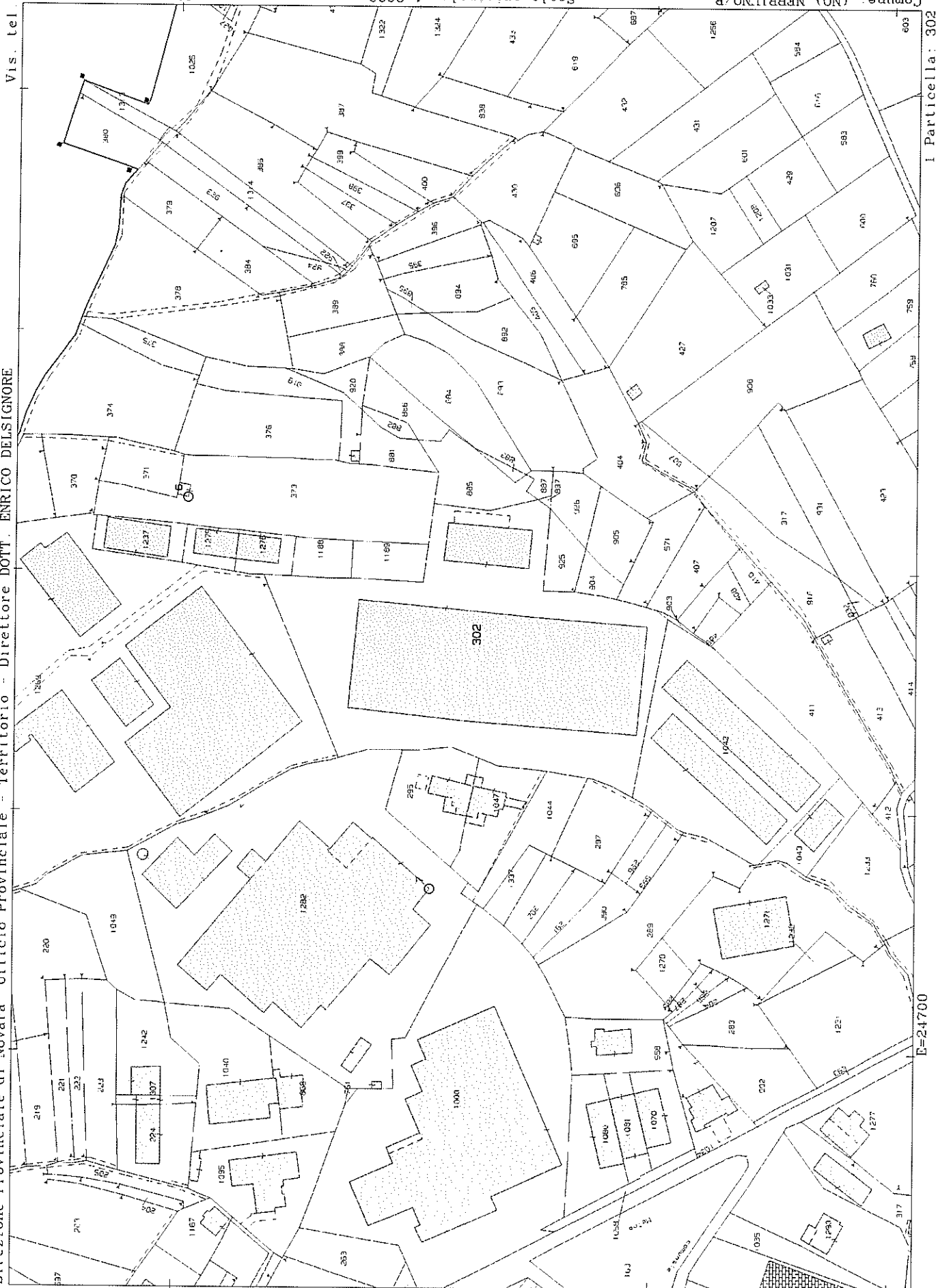
Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Allegato_-_Estratto_relazione.pdf

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

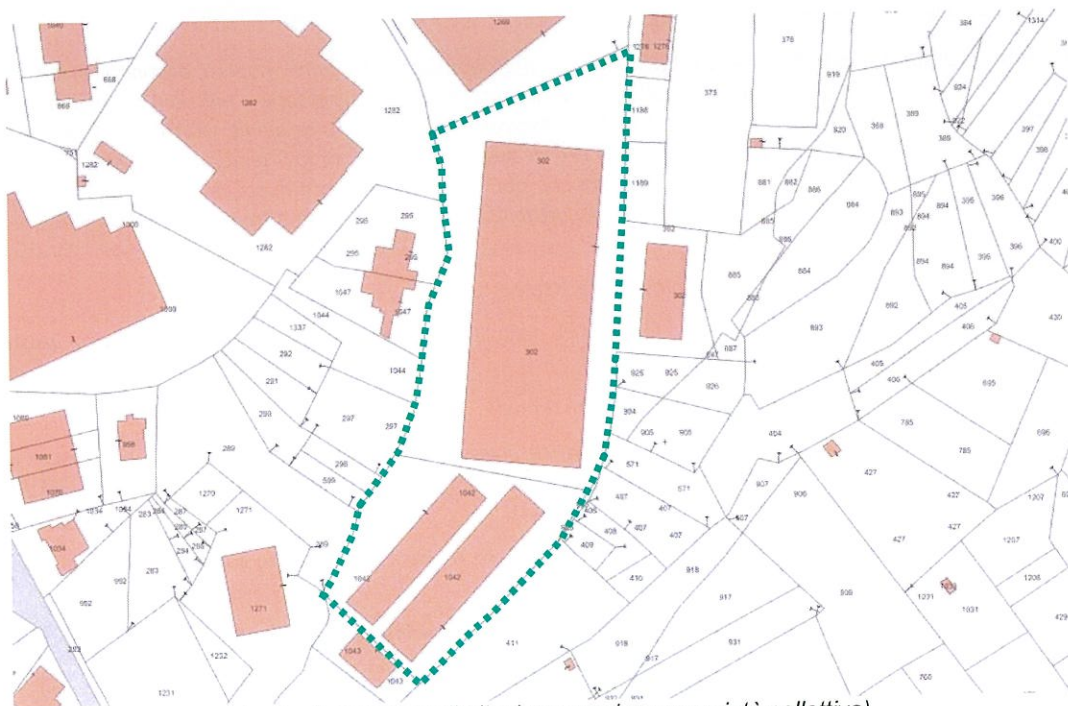


N=38300

Comune: (NO) NEBBIONE/B Foglio: 5
Scala originale: 1:2000
27-Ago-2025 12.17.2
Dimensione cornice: 534.000 x 378.000 m.Procolojo pratica T106009/2025

Comune: (NO) NEBBIONE/B Foglio: 5
Scala originale: 1:2000
27-Ago-2025 12.17.2
Dimensione cornice: 534.000 x 378.000 m.Procolojo pratica T106009/2025

Corso Cairoli, 46
28921 Verbania Intra
tel. 0323.403217
tel. 0323.581411
fax 0323.516250
P.IVA 01372610038
info@gister.it



estratto di mappa (delimitazione porzione proprietà collettiva)